



REGOLAMENTO GENERALE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO
(AI SENSI DELLA LEGGE 13 LUGLIO 2015, N.107 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI)

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 12 giugno 2018
e dal Collegio dei docenti del 14 giugno 2018

PREMESSA

(Alternanza Scuola Lavoro: aspetti generali)

Tra le direttive affermate dalla legge 13 luglio 2015, n.107 recante 'Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti' trova puntuale conferma il potenziamento dell'offerta formativa in alternanza scuola lavoro: tale legge inserisce organicamente questa strategia didattica nell'offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado come parte integrante dei percorsi di istruzione.

La legge 107/2015 stabilisce infatti un monte ore obbligatorio per attivare le esperienze di alternanza che dall'anno scolastico 2015/2016 hanno coinvolto, a partire dalle classi terze, tutti gli studenti della scuola superiore, secondo la seguente distribuzione:

1. Istruzione Liceale: 200 ore da completare nell'ambito del triennio
2. Istruzione Tecnica: 400 ore da completare nell'ambito del triennio
3. Istruzione Professionale: 400 ore da completare nell'ambito del triennio

In virtù del suo inserimento in tutti i percorsi di studio secondario, la metodologia didattica dell'alternanza va ad innestarsi all'interno del curriculum scolastico e diventa componente strutturale della formazione al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti.

La normativa riconosce perciò all'impresa/ente che ospita lo studente e lo accompagna nel suo cammino di primo inserimento nel mondo del lavoro, il ruolo di contesto di apprendimento complementare a quello dell'aula e del laboratorio.

Attraverso la promozione delle esperienze di alternanza, l'alleanza tra scuola e impresa diviene il luogo di crescita professionale dell'allievo, ma anche di maturazione delle competenze di cittadinanza attiva, di abilità trasversali, tra cui quelle digitali, necessarie affinché i giovani possano costruire nuovi percorsi di vita e lavoro, anche di auto-imprenditorialità, fondati su uno spirito pro-attivo, flessibile ai cambiamenti del mercato del lavoro, cui sempre più inevitabilmente dovranno far fronte nell'arco della loro carriera.

Accogliendo le istanze della legge 107/2015, l'Istituto d'Istruzione Superiore 'Leardi' accoglie l'Alternanza Scuola/lavoro come parte integrante del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

1.1 - Finalità dell'Alternanza Scuola Lavoro (ASL)

Nei suoi tratti essenziali, l'ASL consiste nella realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica, sulla base di apposite convenzioni con le imprese o con le associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa.



All'interno del sistema educativo del nostro Istituto, l'ASL si pone come metodologia didattica per:

- a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;
- b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
- c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali;
- d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile;

All'interno dei vari percorsi di istruzione, in base alla finalità prevalente che le esperienze di alternanza si propongono, l'ASL può assumere due diverse sfumature, tra loro complementari:

1. finalità orientativa: l'ASL diviene strumento di discernimento nella scelta della propria carriera universitaria. Lo studente che sceglie il particolare settore lavorativo consono alle proprie inclinazioni, può trarre dall'esperienza di ASL criteri utili per confermare o rivedere la scelta del percorso universitario successivo al diploma;
2. finalità professionalizzante: l'ASL diviene il luogo per incrementare le competenze del percorso di studio intrapreso, favorendo così un primo ingresso nel mondo del lavoro.

1.2 - Attività scolastiche/formative riconducibili all'Alternanza Scuola Lavoro

L'attuazione dei percorsi ASL avviene sulla base di apposite convenzioni, attivate con una platea di soggetti (c.d. strutture ospitanti), la cui tipologia è stata notevolmente allargata dall'articolo 1, comma 34 della legge 107/2015 e attualmente possono essere rappresentati da:

1. Imprese e rispettive associazioni di rappresentanza;
2. Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
3. Enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore;
4. Ordini professionali;
5. Musei e altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali;
6. Enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale;
7. Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Perciò, possono rientrare nel monte ore di ASL previsto dalla L. 107/2015, tutte le attività scolastiche, formative e lavorative riconducibili alle seguenti categorie:

1. Formazione generale e specifica sulla salute e sicurezza in ambito lavorativo, compreso il corso di primo soccorso
2. Visite in azienda o luoghi di interesse didattico;
3. Incontri a scuola con aziende, professionisti/persone di settore e di promozione alla cultura e alla cittadinanza attiva
4. Stage in azienda;
5. Percorsi finalizzati al conseguimento di una qualifica/brevetto;
6. Progetti di impresa formativa simulata;
7. Project work sviluppati con aziende tutor;



8. Percorsi di potenziamento delle conoscenze informatiche e di certificazione delle competenze informatiche;
9. Corsi on line finalizzati al conseguimento di un attestato;
10. Percorsi di potenziamento delle lingue straniere e di certificazione delle competenze linguistiche;
11. Esperienze all'estero (soggiorni di formazione linguistica, stage lavorativi, progetti di intercultura);
12. Attività laboratoriali presso il nostro istituto in convenzione con le Università, Enti Pubblici e Privati;

13. Elaborazione e redazione del curriculum vitae, altre attività di orientamento in lingua italiana e inglese;

14. Attività di promozione e incremento della proposta formativa della scuola stessa.

Sono infine riconducibili all'ASL tutte le esperienze che in qualche modo consentono allo studente di approfondire le **competenze chiave di cittadinanza**, ossia quelle competenze volte a favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, corrette e significative relazioni con gli altri e una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. Tali competenze sono qui brevemente descritte:

1. **Imparare ad imparare:** organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.
2. **Progettare:** elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti.
3. **Comunicare:** comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).
4. **Collaborare e partecipare:** interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all'apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.
5. **Agire in modo autonomo e responsabile:** sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.
6. **Risolvere problemi:** affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.
7. **Individuare collegamenti e relazioni:** individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica.



8. **Acquisire ed interpretare l'informazione:** acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti e opinioni.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- Vista la Normativa di riferimento
- Visto il D.P.R. 88/2010
- Visto il PTOF a.s. 2017/2018
- Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 12 giugno 2018
- Viste le Direttive MIUR n. 57 del 15 luglio 2010 contenente Linee Guida per gli Istituti Tecnici; n. 4 del 16 gennaio 2012 contenente Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Tecnici, anche in riferimento alle raccomandazioni dell'Unione Europea circa la necessità di sviluppare l'interazione tra scuola e impresa al fine di incrementare la 'reale spendibilità' dei titoli di studio sul mercato del lavoro;
- Vista la Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti in alternanza, adottata con Regolamento da parte del MIUR di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione

adotta il seguente regolamento.

Art. 1 - Modalità di svolgimento dell'alternanza

1. I percorsi di alternanza sono parte integrante e coerente del percorso di studi.
2. I percorsi di alternanza, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e successive modificazioni, sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica, sulla base di apposite convenzioni con le strutture ospitanti, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, o con gli ordini professionali, ovvero con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.
3. I percorsi di alternanza sono inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa predisposto dall'istituzione scolastica e nel Patto Educativo di corresponsabilità e sono co-progettati con il soggetto ospitante.
4. L'alternanza può essere svolta anche durante la sospensione delle attività didattiche, secondo il percorso formativo personalizzato e con le modalità di verifica ivi stabilite, nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza può essere realizzato anche all'estero secondo le modalità stabilite dall'Istituzione Scolastica nell'ambito della sua autonomia.
5. La durata delle attività giornaliere svolte in regime di alternanza non può superare l'orario indicato nella convenzione stipulata tra l'istituzione scolastica e la struttura ospitante, da definirsi nel rispetto della normativa vigente.



6. L'istituzione scolastica, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, destinano specifiche risorse alle attività di progettazione dei percorsi in alternanza, anche avvalendosi di quanto assegnato ai sensi dell'articolo 1, comma 39, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Art. 2 - Diritti e doveri degli studenti

1. Il patto educativo di corresponsabilità, di cui all'articolo 5-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, definisce anche i diritti e i doveri degli studenti e dei soggetti con responsabilità genitoriale nel rapporto con l'istituzione scolastica e con gli enti presso i quali è svolto il percorso di alternanza, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.
2. Gli studenti iscritti a codesto Istituto Scolastico svolgono esperienze in regime di alternanza, per una durata complessiva di almeno 400 ore negli ultimi tre anni del percorso di studi.
3. Gli studenti impegnati nei percorsi di alternanza hanno diritto ad un ambiente di apprendimento favorevole alla crescita della persona e ad una formazione qualificata, coerente con l'indirizzo di studio seguito, che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno.
4. Gli studenti impegnati nei percorsi di alternanza ed i soggetti con responsabilità genitoriale hanno diritto ad una ampia e dettagliata informazione sul progetto e sulle sue finalità educative e formative, oltre che sul percorso formativo personalizzato in cui vengono declinati le competenze attese e gli obblighi che derivano dall'attività in contesto lavorativo.
5. Per gli studenti con disabilità, i percorsi di alternanza sono realizzati in modo da promuovere l'autonomia nell'inserimento nel mondo del lavoro, in conformità ai principi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.
6. Gli studenti sono supportati nell'attività di alternanza da un tutor interno designato dall'istituzione scolastica e da un tutor della struttura ospitante designato dalla struttura ospitante. Al termine delle attività, gli studenti hanno diritto a prendere visione e sottoscrivere le relazioni predisposte dai tutor.
7. Gli studenti, al termine di ciascun percorso di alternanza, hanno diritto al riconoscimento dei risultati di apprendimento conseguiti, in termini di competenze, abilità e conoscenze, anche trasversali, relativi al percorso formativo seguito. A tal fine i tutor forniscono al Consiglio di classe elementi utili alle valutazioni periodiche e finali dello studente e ai fini dell'ammissione agli esami di Stato. Le competenze sono certificate dall'istituzione scolastica a norma del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.
8. Gli studenti hanno altresì diritto ad esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza del percorso di alternanza effettuato rispetto al proprio indirizzo di studio, anche ai fini orientativi, sia durante lo svolgimento del percorso, sia alla sua conclusione. A tal fine, l'istituzione scolastica predispone appositi strumenti di rilevazione.
9. Gli studenti, durante i periodi di alternanza, rispettano le regole di comportamento, funzionali e organizzative della struttura presso la quale è svolto il periodo di alternanza, nonché il regolamento degli studenti dell'Istituto Scolastico.
10. Gli studenti in alternanza sono tenuti a:
 - a) garantire l'effettiva frequenza delle attività formative erogate dal soggetto ospitante, che sono parte integrante del curriculum scolastico;
 - b) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - c) ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento dell'esperienza in alternanza.



11. Ai fini della validità del percorso di alternanza, è richiesta la frequenza, da parte dello studente, di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto.
12. Gli studenti, al termine dell'attività di alternanza, sono tenuti a relazionare in merito all'esperienza svolta, con le modalità individuate di concerto tra l'istituzione scolastica e la struttura ospitante.
13. Gli eventuali provvedimenti disciplinari conseguenti all'infrazione delle regole di cui al presente articolo sono adottati dall'istituzione scolastica di appartenenza secondo le procedure previste dallo Statuto delle studentesse e degli studenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni, nonché dai regolamenti di Istituto e di disciplina.
14. Gli studenti destinatari degli eventuali provvedimenti di cui al comma 13 possono proporre reclamo avverso i medesimi, entro 30 giorni, all'Istituto Scolastico, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.

Art. 3 - Salute e sicurezza

1. Gli studenti impegnati nei percorsi in regime di alternanza ricevono preventivamente dall'istituzione scolastica una formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, come disciplinata dall'accordo previsto dall'articolo 37, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Tale formazione è certificata e riconosciuta a tutti gli effetti ed è integrata con la formazione specifica che gli studenti ricevono all'ingresso nella struttura ospitante, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra quest'ultima e l'istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri conseguenti.
2. È di competenza del Dirigente Scolastico l'organizzazione di corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza e svolti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.
3. Al fine di ridurre gli oneri a carico della struttura ospitante nell'erogazione della formazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, possono essere:
 - a) stipulati dagli Uffici Scolastici Regionali appositi accordi territoriali con i soggetti e gli enti competenti ad erogare tale formazione, tra i quali l'INAIL e gli organismi paritetici previsti nell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, n. 211;
 - b) svolti percorsi formativi in modalità e-learning, anche in convenzione con le piattaforme pubbliche esistenti riguardanti la formazione, come previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, n. 221 e dall'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, n. 128;
 - c) promosse forme più idonee di collaborazione, integrazione e compartecipazione finanziaria da determinarsi in sede di convenzione.
4. Al fine di garantire la salute e la sicurezza degli studenti di cui all'articolo 2 del presente regolamento, considerata la specifica finalità didattica e formativa, ai sensi dell'articolo 2 comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, che equipara gli studenti allo status dei lavoratori, è stabilito che il numero di studenti ammessi in una struttura sia determinato in funzione delle effettive capacità strutturali, tecnologiche ed organizzative della struttura ospitante, nonché in ragione della tipologia di rischio cui appartiene la medesima struttura ospitante con riferimento all'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, in una proporzione numerica studenti/tutor della struttura ospitante non superiore al rapporto di 5 a 1 per attività a rischio alto, non superiore al



rapporto di 8 a 1 per attività a rischio medio, non superiore al rapporto di 12 a 1 per attività a rischio basso.

5. Agli studenti in regime di alternanza è garantita la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, nei casi previsti dalla normativa vigente. Nei casi in cui la sorveglianza sanitaria si renda necessaria, la stessa è a cura delle aziende sanitarie locali, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra queste ultime e l'istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri ad essa conseguenti.

6. Gli studenti impegnati nelle attività di alternanza, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, rispettivamente previsti dagli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e coperti da una assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, con relativi oneri a carico dell'istituzione scolastica. Le coperture assicurative devono riguardare anche attività eventualmente svolte dagli studenti al di fuori della sede operativa della struttura ospitante, purché ricomprese nel progetto formativo dell'alternanza.

Art. 4 - Reclami

1. Gli studenti della scuola secondaria superiore o i soggetti aventi la relativa potestà genitoriale possono presentare reclamo all'Ufficio Scolastico Regionale territorialmente competente contro le violazioni delle norme di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti in alternanza, commesse in occasione dell'organizzazione dei percorsi di alternanza scuola - lavoro, ovvero legate a disposizioni emanate dalle istituzioni scolastiche in contrasto con il suddetto regolamento.

7

Art. 5 - Criteri di assegnazione degli studenti alle aziende

1. Gli studenti saranno assegnati alle aziende partner del progetto di alternanza Scuola Lavoro, in base ai seguenti criteri:

1. Minor numero di ore svolte nell'anno scolastico precedente (per le classi 4° e 5°);
2. Residenza
3. Continuità (dove richiesto dalle aziende);
4. Condotta;
5. Eventuale preferenza espressa dallo studente;
6. Media dei voti dell'ultimo scrutinio, escluso il voto di condotta;

2. Qualora nella graduatoria ottenuta emergano ex-aequo, precede lo studente più giovane.

Art. 6 - Funzioni e compiti dei soggetti interni coinvolti nell'attività di Alternanza Scuola - Lavoro

1. Il tutor scolastico dovrà:

- elaborare, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato (Progetto formativo individuale) sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);



- assicurare il raccordo tra scuola, studente, famiglia, azienda, rendendosi reperibile nei confronti di tutti i soggetti coinvolti. A tal fine verrà richiesto al tutor scolastico di classe di fornire agli stessi un'utenza telefonica, preferibilmente di telefonia mobile, mediante la quale poter essere contattato;
- assistere e guidare lo studente nei percorsi di alternanza verificandone, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- gestire le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
- monitorare le attività e affrontare le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse
- valutare, comunicare e valorizzare gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente
- supportare e promuovere l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto
- informare gli organi scolastici preposti (DS, Dipartimenti, Collegio dei docenti) ed aggiornare il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe
- supportare il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione;
- ritirare la documentazione formata dall'azienda e vidimare il diario di bordo, controllandone la regolare tenuta;
- curare la raccolta della modulistica distribuita agli alunni debitamente compilata;
- seguire gli alunni nella realizzazione della relazione/elaborato finale e consegnarlo entro i tempi previsti;
- certificare le competenze degli alunni.

2. Il Tutor aziendale dovrà:

- collaborare con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- favorire l'inserimento dello studente nel contesto operativo, affiancarlo e assisterlo nel percorso;
- garantire l'informazione/formazione dello studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- pianificare ed organizzare le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- coinvolgere lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- fornire all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.
- aggiornare il docente tutor scolastico sull'andamento dell'esperienza;



- compilare la scheda di valutazione finale dello stage.

3. Il Referente ASI, scelto tra il personale docente della scuola, dovrà:

- contattare le aziende e concordare, per grandi linee, il percorso complessivo di alternanza scuola - lavoro;
- preparare, con il supporto della segreteria, la modulistica prevista (convenzioni, patto con le famiglie, progetto formativo individuale, foglio firme e quant'altro previsto);
- coordinare le attività all'interno della scuola;
- garantire il rispetto di standard condivisi;
- attivare le collaborazioni con i consigli di classe al fine anche di strutturare programmazioni didattiche differenziate in funzione dell'alternanza;
- coinvolgere e motivare i dipartimenti disciplinari all'interno della scuola;
- mantenere i rapporti con tutti i partner di progetto;
- curare il monitoraggio delle diverse esperienze e delle diverse fasi dell'alternanza;
- partecipare alla co-progettazione dei percorsi in alternanza in collaborazione con i soggetti direttamente coinvolti.

Art. 7 - Compiti degli studenti partecipanti

1. Lo studente deve svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale seguendo le indicazioni del tutor aziendale e del tutor scolastico e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o rispetto ad altre evenienze.

2. E' obbligatoria la frequenza regolare secondo il calendario e gli orari concordati fra il tutor aziendale e quello scolastico. Eventuali modifiche all'orario dovranno essere decise ed approvate sia dagli operatori scolastici che da quelli aziendali.

3. Inoltre, lo studente dovrà attenersi a quanto segue:

- partecipare ai progetti di ASI al fine di raggiungere il monte ore previsto dalla normativa vigente pari 400 ore previste nel triennio; è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto
- rispettare le regole di comportamento, funzionali e organizzative della struttura presso la quale è svolto il periodo di alternanza, nonché il regolamento degli studenti dell'istituzione scolastica di appartenenza.
- rispettare rigorosamente gli orari stabiliti dalla struttura ospitante per lo svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro;
- seguire le indicazioni dei tutor;
- garantire l'effettiva frequenza delle attività formative erogate dal soggetto ospitante, che sono parte integrante del curriculum scolastico;
- frequentare il corso sulla Sicurezza in modalità e-learning fruibile nell'applicazione "Scuola e Territorio" del registro elettronico e conseguire l'attestato di frequenza



- avvisare tempestivamente – entro 30 minuti dall’inizio dell’orario giornaliero di alternanza scuola lavoro – sia la struttura ospitante che l’istituzione scolastica se impossibilitato a recarsi nel luogo del tirocinio spiegandone i motivi, con onere di successiva giustificazione;
- informare tempestivamente sia il tutor aziendale, sia quello scolastico di eventuali uscite anticipate, spiegandone i motivi, con l’onere di successiva giustificazione. Se l’uscita anticipata è dovuta ad attività sportive regolarmente programmate da società secondo calendari approvati, lo studente deve obbligatoriamente e tempestivamente produrre istanza scritta che dovrà essere autorizzata dal Dirigente Scolastico e dal tutor scolastico
- presentare idonea certificazione in caso di malattia;
- tenere un comportamento rispettoso nei riguardi di tutte le persone con le quali verrà a contatto presso la struttura ospitante;
- mantenere un comportamento atto ad evitare danneggiamenti volontari o involontari ai beni aziendali;
- comunicare tempestivamente e preventivamente al tutor scolastico eventuali trasferte al di fuori della sede di svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro per fiere, sopralluoghi, visite presso altre strutture del gruppo della struttura ospitante ecc.;
- raggiungere autonomamente la sede del soggetto ospitante in cui si svolgerà l’attività di alternanza scuola lavoro;
- adottare per tutta la durata delle attività di alternanza le norme comportamentali previste dal C.C.N.L.;
- rispettare l’obbligo della riservatezza e segretezza durante e dopo il periodo di svolgimento del tirocinio;
- osservare gli orari e i regolamenti interni dell’azienda, le norme antinfortunistiche, sulla sicurezza, sull’igiene e quelle in materia di privacy;
- avere un abbigliamento e ad un linguaggio adeguati all’ambiente in cui si è inserito;
- evitare di usare il cellulare per effettuare riprese video o foto non autorizzate;
- compilare on line, prima dell’inizio dello stage, nell’applicazione “Scuola e Territorio” del registro elettronico il “questionario delle aspettative” inserito in “Preparazione”
- completare in tutte le sue parti il “Foglio firma presenza”;
- compilare giornalmente on line il “Diario di bordo” con le indicazioni delle attività svolte giornalmente;
- compilare on line, al termine dello stage, nell’applicazione “Scuola e Territorio” del registro elettronico il questionario di valutazione dello studente inserito in “Valutazione”.
- relazionare al termine dell’attività di alternanza, in merito all’esperienza svolta, con la presentazione di una relazione/elaborato scritto sull’attività svolta.
- indossare il tesserino di riconoscimento, se previsto dall’organizzazione aziendale, per tutto il tempo di permanenza nei locali dell’azienda;
- non allontanarsi dall’azienda senza essere accompagnati dal tutor aziendale oppure senza il permesso di quest’ultimo;



- anticipare le spese di viaggio (in seguito rimborsate, secondo le modalità indicate dalla scuola se previste);
4. Eventuali violazioni dei doveri indicati nel presente articolo potranno essere considerate violazioni disciplinari. Le stesse, tuttavia, non hanno valore esaustivo. Per eventuali comportamenti sanzionabili non compresi nell'elenco, si procederà per analogia alle violazioni indicate nel regolamento di disciplina d'Istituto valutandone di volta in volta la gravità.

Art. 8 - Assenze ed interruzioni

1. Assenze

- a) In caso di assenza l'allievo deve darne tempestiva comunicazione sia alla scuola che all'azienda e specificare il nominativo, la classe e l'azienda in cui effettua lo stage;
- b) Nel caso di assenza prevista e programmata per cause eccezionali, l'allievo informa l'azienda e la scuola appena ne viene a conoscenza;
- c) Le assenze vengono sommate a quelle scolastiche per il computo di fine anno e l'allievo è tenuto a giustificarle al suo rientro a scuola.

2. Infortuni

- a) Nel caso in cui, a seguito di infortunio durante l'attività di tirocinio in azienda, il tirocinante sia costretto a fare ricorso a cure mediche ospedaliere, l'azienda stessa è tenuta a prestare tutte le cure del caso secondo la normativa vigente, dandone immediata informazione all'istituto;
- b) L'azienda è inoltre tenuta a far pervenire all'istituto, entro le 24 ore successive, una dichiarazione di un dipendente che abbia assistito all'accaduto e descriva l'incidente;
- c) Lo studente o il genitore, entro le 24 ore successive all'incidente, devono far pervenire il primo certificato medico autentico del Pronto Soccorso, non possono essere accettati referti del medico curante (si consiglia allo studente di farsi una copia di tale referto). Tale consegna deve essere fatta sempre da un genitore nel caso in cui lo studente sia minorenni;
- d) Il genitore, al momento della consegna del referto (e della dichiarazione, se in suo possesso) è tenuto a firmare un modulo dell'istituto per l'assicurazione (tale modulo può essere firmato dagli studenti maggiorenni);
- e) Nel caso in cui l'azienda abbia consegnato al tirocinante la dichiarazione sull'incidente il genitore consegna in istituto tale dichiarazione contestualmente al referto.

3. Interruzioni e rinunce

- a) Rinuncia immotivata – In caso di rinuncia volontaria da parte dello studente alla frequenza del tirocinio senza validi motivi, lo stesso sarà invitato a conformarsi all'obbligo e, in caso di inadempienza, il C.d.C. prenderà provvedimenti disciplinari e di valutazione. In caso di rinuncia immotivata il tutor aziendale informerà i genitori dell'alunno mediante comunicazione scritta che deve essere firmata per presa visione da un genitore e dall'alunno;
- b) Interruzione per incompatibilità dello studente con l'azienda - Se lo studente deve interrompere la frequenza perché l'Azienda giudica il suo comportamento in contrasto con le proprie specifiche finalità, nell'impossibilità di un cambio di destinazione e del perdurare del comportamento del tirocinante che



pregiudichi la continuazione del tirocinio, l'Istituto potrà valutare tale condotta come elemento negativo annotandolo nel curriculum scolastico, fatta salva la possibilità di provvedimenti disciplinari;

c) Interruzione per violazione da parte aziendale di norme e garanzie a tutela dello studente - Lo studente, rilevata l'inadempienza, ne dà immediatamente comunicazione al tutor scolastico e dopo attenta valutazione e tenuto conto della specificità del caso, l'Istituto potrà decidere:

- l'intervento presso l'azienda per un chiarimento formale e il ripristino delle condizioni irrinunciabili per la scuola;
- il ritiro dello studente e la cancellazione dell'azienda dal portfolio di partenariato posseduto dalla scuola.

Art. 9 - Organi competenti

1. La Commissione Alternanza Scuola Lavoro (Composta dal DS, dal Referente ASL, dai tutor scolastici e dai referenti di indirizzo) potrà:

- Programmare l'attività di alternanza;
- Controllare e gestire il progetto di ASL nelle modalità concordate;
- Scegliere gli alunni da inviare presso le aziende.

2. Il D.S., il tutor scolastico, i referenti d'indirizzo, il referente ASL, il Consiglio di Classe ed il Consiglio di Istituto sono gli organi autorizzati a comminare le sanzioni, che potranno andare dalla ammonizione verbale all'allontanamento dalla scuola (come da regolamento di disciplina).

3. I criteri su cui si basano il tipo e l'entità delle sanzioni sono:

- l'intenzionalità del comportamento, il grado di negligenza e l'imprudenza;
- la rilevanza dei doveri violati;
- il grado di danno o di pericolo causato;
- eventuali precedenti disciplinari per l'anno scolastico in corso;

4. Il tutor scolastico provvederà ad operare un controllo consuntivo del comportamento tenuto in azienda/ente da ciascuno studente e a riferire in caso di gravi comportamenti al Consiglio di classe che potrà assumere le decisioni che scaturiranno dalla sommatoria delle infrazioni.

5. Le infrazioni di cui al presente regolamento si evinceranno dal registro di classe su cui il tutor scolastico apporrà, di volta in volta, le note disciplinari dettagliate.

Sarà cura del tutor scolastico, nel Consiglio di Classe, esporre le attività di ASL svolte dagli alunni. Tali attività saranno verbalizzate dal coordinatore di classe.

6. E' fatta salva la convocazione eccezionale e straordinaria dei Consigli di classe per casi di particolare gravità (danni a persone o cose). In ogni caso si procederà come per legge nel rispetto del contraddittorio.

7. L'eventuale applicazione di sanzioni di particolare gravità verrà menzionata come titolo di demerito sulla certificazione finale di ogni alunno.

8. Le infrazioni saranno valutate di volta in volta dal Consiglio di classe che, tenuto conto delle circostanze soggettive, applicherà la sanzione ritenuta più idonea ai fini del ravvedimento o della riparazione del danno.



Art. 10 - Ruolo del Consiglio di Classe

1. Nell'ambito delle sue attività e delle sue funzioni, il Consiglio di Classe dovrà prendere atto di tutta la documentazione presentata dal tutor di classe, redigere la proposta di attività ASL per gruppi di alunni e provvedere alla valutazione finale degli stessi. Il CdC, entro la fine del mese di ottobre deve elaborare una proposta progettuale di attività ASL ed individuare i docenti che assumeranno l'incarico di tutor scolastico. L'elaborazione della proposta progettuale di ASL per classe deve tenere conto delle particolarità dei singoli alunni.

Art. 11 - Suddivisione delle ore di Alternanza Scuola Lavoro (ASL) nel triennio

1. I periodi di alternanza scuola lavoro deliberati dai docenti potranno indicativamente articolarsi nella scansione temporale che segue:

- 3°ANNO - 100 ore (inizio attività di ASL);
- 4°ANNO - 250 ore (in riferimento alle ore svolte nell'anno scolastico precedente);
- 5°ANNO - 50 ore (in riferimento alle ore raggiunte nel biennio precedente),

2. La suddivisione delle ore sopra indicata non è vincolante ma di orientamento per la progettazione e programmazione delle attività ASL che potranno essere realizzati nell'arco dell'anno scolastico, nei periodi di sospensione delle attività didattiche o al termine delle lezioni presso organizzazioni pubbliche e private, ivi inclusi quelli del terzo settore

Art. 12 - La registrazione delle attività di Alternanza Scuola Lavoro (ASL)

1. Le attività di Alternanza Scuola – Lavoro vengono registrate digitalmente utilizzando il Registro Elettronico Spaggiari nella sezione dedicata all'ASL. Per ogni classe viene formato a cura della segreteria un Fascicolo di Alternanza (in forma di raccoglitore), nel quale sono archiviati i documenti relative alle attività di ASL svolte durante l'anno scolastico.

13

Art. 13 - Valutazione dell'attività di alternanza scuola lavoro, attestazione e certificazione delle Competenze

1. I tutor scolastici in concertazione con i docenti facenti parte del Consiglio di Classe effettueranno in sede di scrutinio finale la valutazione del percorso di alternanza scuola-lavoro svolto da ogni singolo alunno. Tale valutazione avrà una ricaduta sui voti delle discipline d'indirizzo e sul voto di condotta e farà media con le altre valutazioni dello studente.

2. I docenti terranno conto dei seguenti elementi:

- ore di presenza;
- diario di bordo;
- giudizio del tutor aziendale;
- relazione/elaborato scritto;

3. La certificazione delle competenze acquisite nell'esperienza lavorativa sarà valutata dal tutor aziendale al termine dell'attività di alternanza in funzione dei seguenti elementi:

- Competenze trasversali
- Competenze tecnico-professionali



4. Le attività di A.S.L., fanno parte del curriculum dello studente. Le attività valutate e certificate dalle aziende sulla base della valutazione rilasciata dai tutor aziendali, con l'ausilio di proprie considerazioni formulate all'interno del Consiglio di classe, possono avere valore di credito formativo.

Art. 14 - Valutazione delle attività di Alternanza Scuola Lavoro (ASL)

1. Il Fascicolo di Alternanza della classe è documento essenziale e, a seconda delle disposizioni di legge, potrà essere parte integrante del Documento del 15 Maggio, inoltre verrà presentato in Commissione di Esame come elemento che concorre alla definizione del credito formativo.

Art. 15 - Garanzie assicurative

1. Tenuto conto dell'art. 2 del DPR n. 156 del 9 Aprile 1999 di modifica del DPR 10 ottobre 1996, n. 567, dove è stabilito che 'tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi, anche in rete o in partenariato con altre istituzioni e agenzie del territorio, sono proprie della scuola; in particolare sono da considerare attività scolastiche a tutti gli effetti, ivi compresi quelli dell'ordinaria copertura assicurativa INAIL per conto dello Stato e quelli connessi alla tutela del diritto d'autore, tirocini, corsi post diploma, attività extra curricolari culturali, di sport per tutti, agonistiche e pre-agonistiche e, comunque, tutte le attività svolte in base al presente regolamento.', la posizione assicurativa antinfortunistica dei tirocinanti è assicurata mediante la speciale forma di 'gestione per conto' dello Stato, prevista dal combinato disposto degli articoli 127 e 190 del T.U. e regolamentata dal D.M. 10 ottobre 1985;

2. L'Istituto d'Istruzione Superiore 'Leardi', soggetto promotore, garantisce inoltre ogni tirocinante contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

14

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Nicoletta Berrone)

*Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993*